

ROMA



Protocollo RC n. 6407/2020

Deliberazione n. 51

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 62

Seduta Pubblica del 27 maggio 2021

Presidenza: DE VITO

L'anno 2021, il giorno di giovedì 27 del mese di maggio, alle ore 14,06 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,06 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Fumagalli Anna, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Politi Maurizio, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Corsetti Orlando, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria e Zannola Giovanni

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Montuori Luca.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,43 – assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 85^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

85^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Bernabei, Stefàno, Di Palma, Pacetti, Agnello, Chiossi e Allegretti

Regolamento capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.

Premesso che

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;

il suddetto Regolamento Comunale è stato successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 227/2004, n. 38/2009, n. 64/2009 n. 11/2010 e n. 55/2010 e con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68/2011;

la mobilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 16), dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (protocollo n. 4, art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2, comma 1).

Considerato che

Roma è una delle più grandi capitali d'Europa che ospita ogni anno milioni di turisti. I tassisti rappresentano uno dei primi biglietti da visita della città e della sua ospitalità e la loro professionalità deve essere uno degli elementi necessari per contrastare l'abusivismo;

un servizio taxi efficiente è fondamentale per la collettività, apportando benefici tangibili alla riduzione della congestione stradale e quindi alla ricerca del parcheggio;

l'età media dei veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi) è notevolmente inferiore rispetto a quella generale del parco circolante e che pertanto i veicoli adibiti al servizio taxi presentano livelli di emissioni inferiori alla media;

la qualità dei veicoli incide anche sulla sicurezza stradale (Cfr. James R. Dalziel and R. F. Soames Job, Taxi Drivers and Road Safety A report to the Federal Office of Road Safety, Department of Psychology University of Sydney, Australia).

Tenuto conto che

si ritiene necessario operare un intervento di aggiornamento dell'attuale Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm., mediante la predisposizione di un nuovo Regolamento, coerente con l'attuale ordinamento giuridico e con i nuovi strumenti online dedicati, escludendo ogni riferimento allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante trazione animale di genere equino e rimandando la disciplina dedicata al servizio di trasporto disabili alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 129 del 4 dicembre 2018 e ss.mm.ii., "Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità", ed introducendo nuove norme al fine di migliorare le condizioni lavorative degli operatori taxi ed N.C.C. sotto il punto di vista della sicurezza, dell'intermodalità e del contrasto al fenomeno dell'abusivismo;

è importante favorire e sostenere una sinergia tra le diverse modalità di movimento, a tutela della salute, dell'ambiente e dell'economia;

è fondamentale garantire un servizio di informazione e supporto all'utenza taxi, talvolta vittima di disinformazione o fenomeni di abusivismo in merito al servizio, in particolare nelle stazioni ferroviarie e negli scali aeroportuali;

la nuova piattaforma online Taxi NCC Web permette la semplificazione dei processi amministrativi, favorendo la velocizzazione dei servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti, riducendo così le attese ed avvantaggiando sia gli operatori nell'espletamento delle attività connesse al loro lavoro, sia l'Amministrazione capitolina nelle sue funzioni di controllo;

Roma Capitale, a supporto del servizio di trasporto pubblico non di linea, al fine di garantire la ricerca del taxi da parte degli utenti, fornisce il servizio pubblico di gestione delle colonnine presenti in corrispondenza degli appositi stalli di stazionamento delle vetture taxi;

al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente detto servizio, Roma Capitale già da diversi anni ha introdotto, in aggiunta, l'uso del sistema "Chiama Taxi 060609" che consente la ricerca del taxi in prossimità del luogo di origine della corsa, sia mediante la sola chiamata vocale al numero 060609 sia accedendo all' Applicazione mobile (App) "Chiama Taxi 060609" per sistemi operativi mobili;

in questi ultimi mesi è in via di sviluppo e pubblicazione in esercizio una nuova release del "Chiama Taxi 060609" che consente non solo di efficientare la reperibilità e il contatto diretto tra gli operatori taxi e i clienti, ma soprattutto di favorire la comunicazione tempestiva da parte dell'Amministrazione Capitolina ai titolari del servizio di trasporto pubblico non di linea (e loro sostituti alla guida) di situazioni emergenziali sotto il profilo della circolazione e della sicurezza stradale insistenti sul territorio capitolino (quali a titolo esemplificativo: condizioni del traffico, presenza di incidenti stradali lungo il percorso, semafori non funzionanti, manto stradale ammalorato, lavori in corso) in modo tale da supportare l'esercente in una migliore gestione del servizio e consentire all'Amministrazione stessa di intervenire per ridurre le situazioni di congestione e conseguente pericolo per la sicurezza stradale esistenti, a tutela dell'interesse generale;

inoltre, detto sistema consente all'Amministrazione di esercitare altresì il monitoraggio del rispetto della turnazione di servizio, assicurando anche il soddisfacimento dell'eventuale bisogno di taxi in luoghi specifici e ai tassisti di essere costantemente informati per svolgere al meglio il servizio pubblico e gestire gli aspetti inerenti al proprio lavoro, come la gestione delle corse e delle code presso i posteggi taxi;

pertanto, l'utilizzo del servizio "Chiama Taxi 060609", di cui i tassisti possono e potranno fruire gratuitamente, garantisce il soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante l'erogazione da parte dell'Amministrazione dei servizi di competenza con alti livelli di performance;

più specificatamente, i molteplici vantaggi di questo servizio, erogato senza scopo di lucro e a beneficio della circolazione stradale in generale in un contesto urbano particolarmente fragile sotto il profilo del traffico e della gestione veicolare, sono:

- per l'utente: riduzione dei tempi di attesa e del costo della corsa;
- per il tassista: ottimizzazione dei tempi di risposta e maggiori opportunità di lavoro;
- per l'Amministrazione Capitolina: monitoraggio costante degli eventi sul territorio;

affinché tali obiettivi possano essere raggiunti è imprescindibile rendere obbligatori, senza condizione di esclusività, l'attivazione e l'utilizzo dell'applicazione pubblica "Chiama Taxi 060609" da parte dei titolari di licenza e loro sostituti alla guida senza alcun pregiudizio;

l'App pubblica "Chiama Taxi 060609" di Roma Capitale persegue il pubblico interesse alla sicurezza della circolazione stradale e al più efficiente servizio di trasporto pubblico non di linea, anche attraverso il monitoraggio del flusso del parco auto taxi in modo da favorire una distribuzione ottimale del servizio su tutto il territorio cittadino e il controllo del rispetto della turnazione da parte della categoria taxi, in considerazione del servizio erogato, e dunque differisce dalle App private con le quali il cittadino entra in contatto con il tassista;

l'App "Chiama Taxi 060609" è una modalità nuova di gestione di un servizio già espletato e dunque un progetto di gestione che, coerente con l'evoluzione tecnologica, risponde con maggiore efficacia ed efficienza al più rilevante interesse pubblico.

Considerato inoltre che

in ottica di rispetto del principio della trasparenza e di collaborazione e condivisione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria del settore Taxi e del settore N.C.C., l'Assessorato alla Città in Movimento ha avviato con esse una serie di interlocuzioni volte a recepire le proposte emendative al Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.;

tali interlocuzioni, iniziate con nota Prot. n. QG/2621/2018, si sono susseguite nei mesi successivi con le note Prot. n. QG/2624/2018, Prot. n. QG/26793/2019, Prot. n. QG/28398/2019, Prot. n. QG/28408/2019, Prot. n. QG/29142/2019, Prot. n. QG/30605/2019, Prot. n. QG/30609/2019, Prot. n. QG/30610/2019, Prot. n. QG/30611/2019, Prot. n. QG/30612/2019 e Prot. n. QG/30613/2019.

Atteso che

in data 10 marzo 2020 il Direttore della Direzione Trasporto Pubblico Locale e Infrastrutture del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Di Lorenzo";

in data 6 maggio 2020 il Direttore della III Direzione – V U.O. Controllo Atti Dipartimenti e Fiscalità Passiva della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) e limitatamente agli aspetti di competenza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Boldrini".

Dato atto che

la proposta, in data 17 marzo 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

dai Consigli dei Municipi VII, IX, X, XIII e XIV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi IV, VI e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi I, II, V e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere contrario;

i Consigli dei Municipi III e VIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:

1) Articolo 4 – Determinazione del numero e tipo dei veicoli

Aggiungere al comma 3 il seguente periodo:

"L'Amministrazione si impegna, inoltre, a trovare un accordo con le compagnie assicurative per creare una polizza RCA di categoria, alla quale tutti i tassisti di Roma possono accedere attraverso la propria licenza, eliminando quindi la classe di merito, come avviene per autobus e mezzi di Roma Capitale."

2) Articolo 7 – Collaborazione familiare

Al comma 1 aggiungere, dopo le parole "della collaborazione di familiari", il seguente periodo "e/o di un collaboratore familiare", dando quindi la possibilità, oltre che ad un familiare diretto, anche ad una persona di fiducia, con tutti i requisiti previsti dalla legge.

3) Articolo 21 – Caratteristiche dei veicoli

La lettera d) è formulata in modo troppo generico, va aggiunto il seguente periodo: "le autovetture diesel e benzina da utilizzare per il servizio taxi non possono essere più "vecchie" di cinque anni dalla data della prima immatricolazione."

Al momento, infatti, non ci sono vincoli di questo genere e possono essere immatricolate a taxi anche auto con più di 10 anni di età, quindi logicamente in contrasto con quanto previsto nella lettera d) così come è formulata.

4) Articolo 22 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi:

La lettera j) va eliminata.

5) Articolo 30 – Trasporto soggetti diversamente abili

- Sostituire, nel titolo dell'art. 30, le parole "diversamente abili" con le parole "con disabilità", utilizzando la terminologia corretta prevista dal Regolamento Capitolino dei servizi, misure interventi in favore della mobilità individuale delle persone con disabilità, di cui alla D.A.C. n. 1129/18 e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (30 marzo 2007), ratificata dall'Italia con legge n.18 del 3 marzo 2009. Si chiede, inoltre, che tale terminologia sia sempre modificata se presente in altri punti del presente Regolamento;

- aggiungere al comma 1, alla fine, dopo la parola "è gratuito", la seguente "e obbligatorio";

- aggiungere al comma 5, dopo le parole "previsti contributi finanziari", le parole "o sgravi".

6) Articolo 31 – Tariffe

Al capoverso 11, dopo le parole "i tassisti ed i noleggiatori accettano" aggiungere la parola "obbligatoriamente".

Municipio VIII:

1) Articolo 4 – Determinazione del numero e tipo dei veicoli

Punto tre aggiungere: "L'Amministrazione si impegna, inoltre, a trovare un accordo con le compagnie assicurative per creare una polizza RCA di categoria, alla quale tutti i tassisti di Roma possano accedere attraverso la licenza, eliminando la classe di merito, come avviene per autobus e i mezzi di Roma Capitale".

2) Articolo 7 – Collaborazione familiare

Cambiare il nome in "collaboratore familiare", dando la possibilità, oltre che ad un familiare diretto, anche ad una persona di fiducia, con tutti i requisiti richiesti dalla legge.

3) Articolo 21 – Caratteristiche dei veicoli

La lettera d) risulta generica. Aggiungere "Le auto diesel e benzina da utilizzare per il servizio taxi non possono essere più vecchie di cinque anni dalla data della prima immatricolazione".

4) Articolo 22 – Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi

La lettera j) n. 2: non risulta necessaria, o deve essere valutata bene, poiché diventa difficile capire il limite dei servizi tecnologici a pagamento da mettere a disposizione dei clienti.

5) Articolo 25 – Pubblicità sulle autovetture

Introdurre: "Nell'implementazione dei servizi che tali mezzi possono mettere a disposizione dell'utenza, si preveda l'erogazione di biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico locale e pass per i musei di Roma Capitale come la Roma Pass."

6) Articolo 30 – Trasporto soggetti diversamente abili

- Aggiungere, alla fine, dopo l'espressione "è gratuito", "e obbligatorio" e "ove non in contrasto con le norme previste dal Codice della Strada o di rango superiore, a tutela dei passeggeri e del cane guida stesso."

- aggiungere dopo "previsti contributi" "o sgravi".

7) Articolo 31 – Tariffe

Al capoverso 11, dove dice "i tassisti e i noleggiatori accettano", aggiungere la parola "obbligatoriamente".

Inoltre aggiungere: "A seguito della obbligatorietà di disporre di POS per carte di credito e bancomat, si ritenga inattuabile una soglia minima di spesa per utilizzo di tali mezzi di pagamento.".

Considerato che

con note n. RC/13458 del 15 maggio 2020, RC/14352 del 25 maggio 2020, RC/15473 dell'8 giugno 2020 ed RC/16714 del 22 giugno 2020, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente III - Mobilità;

la Commissione Capitolina Permanente III – Mobilità con nota prot. n. RQ/17944 del 26 ottobre 2020, in merito alle osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio III:

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione Capitolina sono di proprietà o altro titolo (ad es. leasing) di Roma Capitale, riconosciuto come soggetto pubblico; mentre il veicolo utilizzato per il trasporto pubblico non di linea generalmente è di proprietà o altro titolo (ad es. leasing) del titolare della licenza taxi, riconosciuto come soggetto privato.

Per la diversa natura giuridica, si ritiene opportuno - al fine di evitare eventuali contestazioni per danno erariale - che il veicolo adibito al servizio taxi di proprietà o in utilizzo al soggetto privato debba essere regolarmente sottoposto al regime delle classi di merito universali (CU) previste dalla normativa vigente per la stipula obbligatoria di una assicurazione RCA, senza prevedere pertanto la creazione di una polizza RCA ad hoc.

- 2) La richiesta non viene accolta in quanto la possibilità per i titolari di licenza taxi di avvalersi della sostituzione alla guida da parte di un soggetto diverso dal collaboratore familiare è già previsto sia dall'articolo 20 "Sostituzione alla guida" che dall'articolo 33 "Turnazioni integrative e seconde guide" della presente proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.
- 3) La richiesta non viene accolta in quanto si fa riferimento alla normativa europea vigente in materia di antinquinamento.
- 4) La richiesta non viene accolta in quanto si è ritenuto opportuno prevedere, per i veicoli adibiti al servizio taxi, la copertura dei sedili interni con apposite foderine in ecopelle per questioni igieniche.
- 5) La richiesta viene accolta.
- 6) La richiesta viene accolta.

Municipio VIII:

- 1) La richiesta non viene accolta in quanto i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione Capitolina sono di proprietà o altro titolo (ad es. leasing) di Roma Capitale, riconosciuto come soggetto pubblico; mentre il veicolo utilizzato per il trasporto pubblico non di linea generalmente è di proprietà o altro titolo (ad es. leasing) del titolare della licenza taxi, riconosciuto come soggetto privato.

Per la diversa natura giuridica, si ritiene opportuno - al fine di evitare eventuali contestazioni per danno erariale - che il veicolo adibito al servizio taxi di proprietà o in utilizzo al soggetto privato debba essere regolarmente sottoposto al regime delle classi di merito universali (CU) previste dalla normativa vigente per la stipula

obbligatoria di una assicurazione RCA, senza prevedere pertanto la creazione di una polizza RCA ad hoc.

- 2) La richiesta non viene accolta in quanto la possibilità per i titolari di licenza taxi di avvalersi della sostituzione alla guida da parte di un soggetto diverso dal collaboratore familiare è già previsto sia dall'articolo 20 "Sostituzione alla guida" che dall'articolo 33 "Turnazioni integrative e seconde guide" della presente Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare.
- 3) La richiesta non viene accolta in quanto si fa riferimento alla normativa europea vigente in materia di antinquinamento.
- 4) La richiesta non viene accolta in quanto si è ritenuto opportuno prevedere, per i veicoli adibiti al servizio taxi, la copertura dei sedili interni con apposite foderine in ecopelle per questioni igieniche.
- 5) La richiesta non viene accolta in quanto il servizio che si chiede di erogare non è di competenza delle categorie abilitate per il trasporto pubblico non di linea.
- 6) La richiesta viene accolta.
- 7) La richiesta viene accolta nella parte in cui si richiede di introdurre la parola "obbligatoriamente" dopo "i tassisti e i noleggiatori accettano".

La seconda richiesta di aggiunta, invece, non è accolta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Dato atto inoltre che

la Commissione Capitolina Permanente III – Mobilità, nella seduta del 2 novembre 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, Alberto Di Lorenzo, e di non rilevanza contabile del Dirigente Alessandra Boldrini, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.), in ordine agli emendamenti approvati;

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di abrogare ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle di cui al presente atto.

ROMA



REGOLAMENTO
CAPITOLINO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto	pag. 1
Articolo 2	Definizione del servizio	“ 1
Articolo 3	Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea	“ 1
Articolo 4	Determinazione del numero e tipo dei veicoli	“ 1
Articolo 5	Titolo per l’esercizio dei servizi	“ 2
Articolo 6	Forme giuridiche di esercizio dei servizi	“ 2
Articolo 7	Collaborazione familiare	“ 2
Articolo 8	Ambiti operativi territoriali	“ 3

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Articolo 9	Requisiti per il rilascio, ovvero per il mantenimento della titolarità in corrispondenza della vidimazione quinquennale, delle licenze e autorizzazioni	pag. 3
Articolo 10	Iscrizione al portale Taxi NCC Web e indicazione indirizzo PEC	“ 5
Articolo 11	Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	“ 5
Articolo 12	Contenuti del bando di concorso	“ 6
Articolo 13	Presentazione delle domande	“ 6
Articolo 14	Commissione di concorso	“ 6
Articolo 15	Validità della graduatoria	“ 7
Articolo 16	Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	“ 7
Articolo 17	Inizio del servizio	“ 7
Articolo 18	Validità delle licenze e delle autorizzazioni	“ 7
Articolo 19	Trasferibilità della licenza e della autorizzazione	“ 8
Articolo 20	Sostituzione alla guida	“ 9

TITOLO III – VEICOLI

Articolo 21	Caratteristiche dei veicoli	pag. 10
Articolo 22	Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi	“ 10
Articolo 23	Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.	“ 12
Articolo 24	Tassametro per il servizio Taxi	“ 12
Articolo 25	Pubblicità sulle autovetture	“ 13
Articolo 26	Controlli sulle autovetture	“ 13
Articolo 27	Veicoli di riserva	“ 13
Articolo 28	Stazionamento Taxi	“ 14

TITOLO IV – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 29	Norme per l'esercizio del servizio N.C.C. nel territorio di Roma Capitale	“	15
Articolo 30	Trasporto soggetti con disabilità	“	16
Articolo 31	Tariffe	“	16
Articolo 32	Regolamentazione del servizio	“	18
Articolo 33	Turnazioni integrative e seconde guide	“	19
Articolo 34	Commissione Consultiva	“	20
Articolo 35	Commissione di Garanzia	“	22

TITOLO V – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 36	Quadro delle misure pubbliche reattive all'illecito	“	22
Articolo 37	Sanzioni amministrative del Codice della Strada per l'esercizio abusivo dell'attività	“	23
Articolo 38	Sanzioni amministrative del Codice della Strada per l'esercizio dell'attività in violazione delle “Norme in vigore” o di condizioni dell'autorizzazioni o della licenza	“	23
Articolo 39	Sanzioni amministrative per violazione delle “Norme in vigore” in concorso con violazioni del Codice della Strada	“	23
Articolo 40	Sanzioni disciplinari della sospensione della autorizzazione e della licenza per inosservanza del presente Regolamento e relativo Codice di comportamento	“	24
Articolo 41	Revoca della autorizzazione e della licenza	“	25
Articolo 42	Sospensione della autorizzazione e della licenza per motivi di pubblico interesse	“	25
Articolo 43	Decadenza della licenza e della autorizzazione	“	25
Articolo 44	Modalità di applicazione delle misure cautelari	“	26
Articolo 45	Competenze e comunicazioni	“	26
Articolo 46	Esercizio dei diritti di difesa	“	28
Articolo 47	Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza	“	28
Articolo 48	Collaborazioni con Associazioni interne alle categorie Taxi e N.C.C.	“	28
Articolo 49	Norme transitorie e finali	“	28

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura e servizi di noleggio con conducente di autovettura.
2. L'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avviene nel rispetto del presente Regolamento della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993 e della restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati.
3. Al fine di garantire un migliore servizio all'utenza, l'Amministrazione s'impegna ad adottare ogni misura necessaria a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore.

Articolo 2

Definizione del servizio

1. I servizi Taxi e N.C.C. - definiti dagli artt. 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 - provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Articolo 3

Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

1. Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione capitolina secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422.
2. Al fine di promuovere un servizio di informazione e di idoneo supporto all'utenza Taxi, Roma Capitale dovrà istituire, con modalità definite dalla Giunta Capitolina, attraverso personale adeguatamente formato e qualificato, un servizio di accoglienza, informazione e assistenza agli utenti del servizio Taxi presso le stazioni ferroviarie ed aeroporti, previo accordo con gli Enti gestori. Qualsiasi altra forma di assistenza agli utenti del servizio è espressamente vietata.

Articolo 4

Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. La Giunta Capitolina potrà inoltre erogare contributi finalizzati alla sostituzione di autovetture altamente inquinanti con veicoli conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento.
2. L'Amministrazione si impegna a verificare la fattibilità di apertura di impianti di distribuzione di carburanti innovativi a basso impatto ambientale con piazzole riservate agli operatori del trasporto pubblico locale non di linea (N.C.C. e Taxi) in prossimità delle aree aeroportuali e delle principali arterie di comunicazione.
3. I criteri per l'erogazione di eventuali incentivi saranno indicati dall'Assemblea Capitolina e successivamente stabiliti dalla Giunta Capitolina.

Articolo 5

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Roma.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 6

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. È consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della legge n. 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica ed organizzativa dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione capitolina.
3. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 21/1992 è vietata la titolarità di licenze Taxi in capo a persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui al presente articolo.

Articolo 7

Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile nonché dall'art. 21 comma 6-ter della Legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C., iscritti come ditte individuali o artigiane, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di Roma.
2. In caso di impossibilità temporanea del titolare, coloro che intendano avvalersi della fattispecie di collaborazione familiare disciplinata dall'articolo 21, comma 6-ter, della Legge 24 novembre 2003, n. 326, potranno ricorrervi esclusivamente nell'orario di servizio attribuito al titolare stesso, escludendo tale figura da un possibile inquadramento in qualità di seconda guida.
3. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio capitolino competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A. di Roma. L'elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

Articolo 8 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 58/1993, oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11, commi 3 e 4 della legge n. 21/1992 e norme, direttive e regolamenti dell'Unione Europea recepiti con Decreto Legislativo n. 59/2010. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 21/1992, è facoltà del vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di Roma Capitale. Qualora il titolare di autorizzazione N.C.C. voglia usufruire di tale possibilità, dovrà produrre a Roma Capitale una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i propri dati personali, i dati dell'autorizzazione, l'indirizzo dell'ulteriore rimessa, la tipologia del luogo prescelto per ospitare l'ulteriore rimessa (parcheggio, garage, ecc.), il titolo giuridico - e gli eventuali limiti temporali - in virtù del quale lo stesso può disporre dell'ulteriore rimessa. Roma Capitale provvederà ad annotare l'ulteriore rimessa sull'autorizzazione e, in caso di operatori con titoli rilasciati da Comuni dell'Area metropolitana, a darne pronta comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
4. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito, sarà consentito l'accesso alle vetture taxi ed N.C.C., fatte salve le zone ove sussistano speciali discipline di traffico. In questo caso, sarà consentito unicamente il carico e lo scarico dei passeggeri. Resta comunque consentito il transito alle autovetture ibride nelle aree in cui sia consentito il transito alle autovetture elettriche. Si intendono modificate in conseguenza, nel senso qui indicato, tutti i provvedimenti monocratici istitutivi di aree pedonali ovvero altre aree di particolare interesse che consentiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'accesso alle autovetture taxi ed N.C.C., limitatamente al carico e scarico dei passeggeri.
5. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà comunque garantito l'accesso alle autovetture che trasportano persone con disabilità e che si recano a prelevarle.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Articolo 9

Requisiti per il rilascio, ovvero per il mantenimento della titolarità in corrispondenza della vidimazione quinquennale, delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio o il mantenimento della sua titolarità, in occasione della vidimazione quinquennale, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
 - b) essere proprietario o possedere la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio, ovvero – in caso di licenza/autorizzazione conferita presso una cooperativa di produzione e lavoro – aver concesso in usufrutto, o utilizzare un veicolo di servizio di proprietà ovvero in leasing in favore dell'organismo cui è stato conferito il titolo;
 - c) non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
 - d) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
 - e) essere iscritto e aver mantenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui art. 6 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 presso la C.C.I.A.A. di Roma, o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (Art. 6, comma 3, L. n. 21/1992);
 - f) per il rilascio di una licenza Taxi tramite bando di concorso pubblico, non aver mai trasferito una licenza Taxi o un'autorizzazione di noleggio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. 21/1992 e, per l'intestazione di una licenza Taxi, non aver trasferito negli ultimi cinque anni una licenza Taxi o un'autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
 - g) per il rilascio e/o intestazione e/o il mantenimento di una licenza Taxi o di un'autorizzazione di noleggio con conducente, non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione al trasporto pubblico non di linea ancorché rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall'art. 8 della L. n. 21/1992;
 - h) per il rilascio di una licenza Taxi o di un'autorizzazione di noleggio con conducente, essere iscritto al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio. Per l'intestazione di una licenza o autorizzazione a fronte di trasferimento o per il mantenimento di una licenza o autorizzazione in caso di rinnovo della relativa vidimazione quinquennale, essere iscritto al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio in qualità di titolari di impresa artigiana.

Per le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è necessario inoltre:

- i) avere la disponibilità nel territorio di Roma Capitale di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi in servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata dall'Amministrazione comunale, unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi oppure sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro prescritto dalla normativa vigente al riguardo;
- j) per il rilascio di un'autorizzazione di noleggio con conducente tramite bando di concorso pubblico, non aver mai trasferito una licenza Taxi o un'autorizzazione di noleggio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. 21/1992 e, per l'intestazione di

un'autorizzazione di noleggio, non aver trasferito negli ultimi cinque anni una licenza Taxi o un'autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

2. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

Articolo 10

Iscrizione al portale Taxi NCC Web e indicazione indirizzo PEC

1. Il titolare di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. è tenuto:
 - a) ad effettuare l'iscrizione al portale di gestione delle istanze autorizzative prodotte dagli operatori del Trasporto Pubblico Locale non di Linea denominato Taxi NCC Web, secondo le modalità e le tempistiche di adesione stabilite dall'Amministrazione. Tale iscrizione deve obbligatoriamente avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Regolamento;
 - b) a possedere, ovvero avere a disposizione, un indirizzo di posta elettronica certificata in corso di validità da comunicare all'Amministrazione e al gestore del servizio individuato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, quale canale di ricezione delle comunicazioni, anche operative, e dei provvedimenti dell'Amministrazione di cui al presente Regolamento. Tale indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere obbligatoriamente lo stesso comunicato dal titolare all'atto della registrazione alla piattaforma Taxi NCC Web. Eventuali modifiche di tale indirizzo di posta elettronica certificata devono essere comunicate entro e non oltre quindici giorni agli Uffici competenti e al gestore del servizio sopra richiamato;
 - c) ad accettare, una volta accreditato alla piattaforma Taxi NCC Web, la dematerializzazione della licenza o dell'autorizzazione attraverso la restituzione del titolo in possesso (se titolare) e in originale e il ritiro della nuova licenza o autorizzazione nel nuovo formato grafico con QR Code, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 451 dell'8 giugno 2018 e ss.mm.ii.

Articolo 11

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Capitolina, avviene entro centocinquanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

Articolo 12 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
 - e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della legge n. 21/1992 - ed il relativo punteggio;
 - f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
 - h) eventuali materie d'esame.

Articolo 13 Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 comma 1 lettere a) - c) - d) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.

Articolo 14 Commissione di concorso

1. Con provvedimento della Giunta Capitolina è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con mansioni di funzionario.
2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Capitolina per l'approvazione.

Articolo 15

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Articolo 16

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento.

Articolo 17

Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione o dell'avvenuto trasferimento della licenza o autorizzazione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

Articolo 18

Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio capitolino.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Ufficio capitolino competente.
3. La vidimazione è altresì condizionata dal rispetto delle caratteristiche minime del veicolo di servizio indicato dal titolare della licenza o autorizzazione, come previste dagli artt. 21, 22 e 23 del presente Regolamento.
4. La verifica della regolarità dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento è azione dell'Amministrazione capitolina, per il tramite del gestore nominato, entro novanta giorni dalla scadenza della vidimazione del titolo.
In caso di riscontro positivo relativamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti in capo al titolare di licenza o autorizzazione, il Gestore designato da Roma

Capitale è tenuto ad inoltrare attraverso la piattaforma Taxi NCC Web, all'interessato l'attestazione relativa all'avvenuto rinnovo della vidimazione quinquennale del titolo. Differentemente, in caso di mancato possesso dei requisiti previsti, il Gestore comunica all'Amministrazione e al titolare della licenza o autorizzazione l'esito negativo delle verifiche condotte in ordine al possesso dei requisiti medesimi, e l'Amministrazione procede con l'adozione dei provvedimenti previsti ai sensi degli articoli 43 e 45 del presente Regolamento. Ne consegue che il titolare della licenza o autorizzazione, preso atto dell'esito negativo delle verifiche condotte, non può esercitare l'attività di trasporto pubblico locale non di linea.

Articolo 19

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata (abilitata all'esercizio della professione) - oltre che nei casi previsti dall'art. 9 comma 1 della legge n. 21/1992 - anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Roma.
 - 2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Per la cancellazione dal ruolo dei conducenti per inabilità permanente, il trasferimento deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
 - 2.2 L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare, gli eredi devono comunicare all'Ufficio capitolino competente il decesso entro il termine perentorio di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza Taxi o della/e autorizzazione/i di noleggio dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve prescrizioni di legge in materia.
 - 3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi individuati fra i parenti di primo grado (padre, madre, figlio o figlia) ovvero a favore del coniuge, in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento, previa la rinuncia da parte degli altri eredi in favore del soggetto designato, a meno che esista uno specifico testamento. La pratica amministrativa di trasferimento deve essere presentata formalmente nel termine perentorio di cinque mesi dal decesso del titolare e successivamente perfezionata, con intestazione in favore del cessionario designato, nel termine perentorio di sei mesi dal decesso del titolare. Nel caso in cui il trasferimento non sia perfezionato entro il predetto termine, la licenza è revocata e messa a concorso. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente dall'erede in possesso dei suddetti requisiti o da un suo sostituto alla guida nominato secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.
 - 3.2 In caso di trasferimento ad erede in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento non si

perfezioni nell'arco dei predetti sei mesi, la licenza/autorizzazione è sospesa e, dopo sei mesi dalla sospensione, revocata e messa a concorso. In caso di esistenza di un testamento con trasferimento ad erede senza i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento, tale soggetto, nel termine perentorio di un anno dal decesso, deve acquisire i suddetti requisiti ovvero trasferire la licenza ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti. Qualora quanto anzidetto non si perfezioni entro il termine perentorio sopra richiamato, la licenza/autorizzazione è sospesa e, dopo sei mesi dalla sospensione, revocata e messa a concorso.

- 3.3 Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e iscrizione nel Ruolo Conducenti Taxi/N.C.C. della C.C.I.A.A. di Roma possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di dodici mesi dal raggiungimento di tale età.
4. In ogni caso di trasferimento, il nuovo titolare della licenza/autorizzazione è obbligato ad iscriversi al portale Taxi NCC Web prima dell'effettivo avvio dell'attività lavorativa; in caso di mancata iscrizione nei tempi previsti per l'avvio dell'attività medesima, il trasferimento della licenza/autorizzazione in suo favore è da considerarsi nullo.

Articolo 20 Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. In tali casi il titolare della licenza Taxi deve comunicare gli estremi della sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti di Roma. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve produrre la documentazione relativa al tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 L. n. 21/1992:
 - contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in base alle normative vigenti;
 - contratto di gestione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Per i titolari di licenza Taxi conferita in Cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare, tramite la piattaforma Taxi NCC Web, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione della sostituzione alla guida indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti. La sostituzione alla guida è ad ogni modo attivata a seguito dell'accettazione formale, con inoltro della relativa autorizzazione mediante piattaforma Taxi NCC Web, da parte del Gestore nominato dall'Amministrazione capitolina.

Contestualmente alla comunicazione il Legale Rappresentante della Cooperativa deve comprovare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica assicurativa, producendo copia del contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti.

3. Il titolare di licenza Taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Capitolino.
4. In caso di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la possibilità di avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti è sottoposta alle condizioni ed ai controlli di cui all'art. 9-bis della L.R. n. 58/1993.
5. L'Amministrazione capitolina dovrà prevedere, mediante apposita deliberazione della Giunta Capitolina, la costituzione di un elenco professionale dei soggetti abilitati alla sostituzione alla guida, risultanti dalle iscrizioni al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di Roma, affinché, in modo libero e non vincolante, i titolari di licenza Taxi possano avvalersi della consultazione per eventuali sostituzioni.

TITOLO III - VEICOLI

Articolo 21

Caratteristiche dei veicoli

1. Tutti gli autoveicoli a disposizione dei soggetti, siano essi giuridici o fisici, previsti dall'art. 7 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii., adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:
 - a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere dotati di un bagagliaio con capacità non inferiore ai 360 litri;
 - c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - d) essere conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento;
 - e) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate.
2. È demandato alla Giunta Capitolina di verificare con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la possibilità di individuare un modello unico di vettura da adibire al TPL non di linea.

Articolo 22

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'articolo 21 l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 24 del presente Regolamento;
 - b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione capitolina, a disposizione dell'utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità capitolina debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana ed almeno nelle due lingue straniere maggiormente diffuse;

- c) essere del colore stabilito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - d) esporre sugli sportelli anteriori, in posizione centrale, un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e sugli sportelli posteriori l'eventuale collegamento ad un ponte radio o piattaforme tecnologiche di prenotazione, le cui dimensioni siano conformi a quanto previsto dalle D.D. n. 2108/2000 e n. 2657/2000;
 - e) recare, al centro della parte anteriore del tetto della vettura, apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI", durante il servizio;
 - f) esporre, in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione capitolina, contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati;
 - g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro posteriore, una targa recante il numero della licenza comunale con caratteri alfanumerici in rilievo, in modo da favorire la lettura ad utenti con disabilità visiva. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma di Roma Capitale, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico" in colore nero le cui dimensioni sono indicate da specifica determinazione dirigenziale. Le vetture la cui licenza d'esercizio è conferita ad una cooperativa di lavoro e di produzione previste dall'art. 7 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, devono avere scritto, nella targhetta interna, il numero della licenza, il nome della Cooperativa di Lavoro e relativo indirizzo;
 - h) avere esposte sulla superficie degli sportelli anteriori della vettura o sui fianchetti posteriori, garantendo la dimensione prevista, le tariffe in lingua italiana e inglese con le destinazioni e gli importi corrispondenti, così come sulle paline successivamente citate con la specifica "a corsa e non a persona". Le medesime indicazioni di cui alla lettera b) devono essere esposte su paline poste in prossimità degli alberghi, degli hotel ed all'interno dei porti, degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie con l'invito in più lingue a diffidare sui servizi diversi da quelli offerti nelle modalità di cui al presente Regolamento. Negli aeroporti e nei porti e nelle stazioni ferroviarie dove esiste un P.I.T. (Punto Informativo Turistico), deve essere esposta una gigantografia con il logo di Roma Capitale, una foto della vettura taxi, un tassametro tipo, le indicazioni dove si trovano sulla vettura taxi i riferimenti al numero della licenza, la tariffa completa ed il percorso da fare per arrivare al parcheggio taxi. In caso di assenza di specifico P.I.T., presso gli scali aeroportuali vanno esposti, in maniera visibile, in prossimità del ritiro bagagli;
 - i) sul retro di entrambi i poggiatesta dei sedili anteriori dovrà essere esposta, con modalità da stabilirsi con successivo provvedimento e ben visibile ai passeggeri trasportati sui sedili posteriori, adeguata comunicazione delle tariffe predeterminate previste da e per la tratta Mura Aureliane - Aeroporti e porti.
2. Le vetture di nuova immissione, entro 120 giorni dalla data di entrata in servizio, debbono essere dotate di apposite foderine in ecopelle per la copertura dei sedili interni, nel caso in cui siano in tessuto.
 3. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
 4. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative agli articoli 21, 22, 23, 25 e 30 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Capitolina.

5. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.
6. Al fine di favorire un tipo di trasporto intermodale, è facoltà del titolare della licenza adibire la propria autovettura con appositi supporti esterni removibili (rack) situati nella parte posteriore dell'autovettura per il trasporto esterno di almeno due velocipedi non pieghevoli. Il servizio prevede il trasporto del velocipede al prezzo di un normale bagaglio.
7. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. possono essere dotati di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati a clienti, muniti dei necessari certificati di conformità omologazione o analoga autorizzazione.

Articolo 23

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 21, l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma capitolino ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione capitolina. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione capitolina.

Articolo 24

Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve visualizzare, con caratteri preferibilmente luminosi, l'importo massimo - esclusi eventuali supplementi - da corrispondere al conducente per l'espletamento del servizio.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/2007 il tassametro deve essere idoneo a fornire le informazioni necessarie alla stampa delle ricevute automatiche di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura sulla parte superiore della plancia o sul cielo della vettura, sovrapposto e complementare allo specchietto retrovisore, in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano sempre leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro, installato secondo le modalità descritte dal presente articolo, è sottoposto a verifica da parte del tecnico installatore che ne accerta il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica, il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale e se ne rilascia dichiarazione di conformità.
5. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente, tranne nel caso di corsa a tariffa predeterminata in cui non deve essere azionato.
6. È vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo

della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio capitolino competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo da parte dell'officina specializzata.

Articolo 25

Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 235/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione capitolina.
3. L'Amministrazione si impegna a pubblicizzare su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione agli stazionamenti taxi maggiormente frequentati, le tariffe massime del servizio taxi e la possibilità di prevedere sconti.

Articolo 26

Controlli sulle autovetture

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C.), le autovetture adibite al servizio Taxi ed al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli a campione, da parte dell'Amministrazione capitolina o di altro soggetto incaricato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.

Articolo 27

Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza Taxi limitatamente alle figure giuridiche - fra quelle indicate all'art. 7 della L. n. 21/1992 - identificate nei titolari di impresa artigiana di trasporto e nelle cooperative di produzione e lavoro, la Giunta Capitolina può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto o incendio.
2. Le vetture di riserva devono avere le medesime caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio (come stabilite dai precedenti artt. 21 e 22). La richiesta di uso del veicolo di riserva deve essere formulata mediante la piattaforma Taxi NCC Web e comporta, in caso di accettazione, l'estromissione dall'elenco delle targhe autorizzate alla circolazione nelle aree sottoposte a controllo remoto degli ingressi del veicolo originariamente associato alla licenza e inutilizzabile, secondo una delle casistiche indicate al precedente comma 1. In luogo di tale veicolo, l'utilizzo della vettura di riserva comporta la validazione delle autorizzazioni alla circolazione per tale veicolo

per un periodo pari a quello di utilizzo così come comunicato sulla piattaforma Taxi NCC Web.

3. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato il ripristino dell'uso della propria autovettura di servizio prima dell'avvenuta riconsegna del predetto contrassegno.
4. Ai fini dell'utilizzo di un veicolo di riserva, è necessario richiedere specifica autorizzazione al Gestore nominato dall'Amministrazione capitolina, mediante la piattaforma Taxi NCC Web, con indicazione del periodo di fermo tecnico certificato dal richiedente medesimo, previa produzione di documentazione attestante la motivazione al fermo (per guasto meccanico o incidente stradale: dichiarazione dell'officina, per furto o incendio: copia della denuncia alle autorità). A fronte della presentazione di tale istanza, il Gestore nominato dall'Amministrazione capitolina provvede al rilascio dell'attestazione comprovante l'accoglimento della domanda contenente i dati relativi a numero di licenza, gruppo d'appartenenza, eventuale esonero turno o turno fisso e periodo di validità.
Il titolare di licenza Taxi potrà usufruire del veicolo di riserva per un tempo non superiore a 120 giorni, oltre i quali dovrà riprendere il servizio con la propria vettura originaria.
5. L'Amministrazione capitolina rilascia, in favore dei titolari di impresa artigiana di trasporto e alle cooperative di produzione e lavoro che abbiano conferite licenze Taxi, un numero di licenze atipiche corrispondente a quelle effettivamente richieste.
6. Tutti i soggetti titolari di licenze atipiche possono mettere a disposizione la propria vettura di riserva a qualsivoglia altro soggetto avente titolo che ne faccia richiesta. L'utilizzo di veicoli di riserva intestati ad altri soggetti è consentito previa sottoscrizione di una specifica scrittura privata fra le parti, da produrre all'Amministrazione capitolina contestualmente a relativa istanza autorizzativa.

Articolo 28 Stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio Taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da opportuna segnaletica e stabilite dall'Amministrazione capitolina.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. È interesse comunque dell'Amministrazione garantire all'utente la possibilità di scelta del taxi di cui servirsi anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista, indipendentemente dall'ordine di arrivo delle vetture nelle aree di sosta.
3. È inoltre possibile, in caso di chiamata via radio mediante "Chiama Taxi 060609" o attraverso altro supporto tecnologico, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
4. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con Ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
5. Qualora per motivi di sicurezza pubblica o della circolazione, o per altri motivi di pubblico interesse, si renda necessario momentaneamente sottrarre posteggi per la sosta dei taxi, dovranno essere istituite nelle immediate vicinanze altre aree provvisorie di parcheggio per i taxi, con lo stesso numero di posti per la sosta.

6. È consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
7. È vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora siano visibili taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.
8. Roma Capitale si impegna, previo accordi con gli Enti organizzatori e con la Polizia Locale di Roma Capitale, a consentire ai Taxi lo stazionamento temporaneo nei pressi di importanti luoghi attrattori e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza.

TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 29

Norme per l'esercizio del servizio N.C.C. nel territorio di Roma Capitale

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C., la cui autorizzazione è stata rilasciata da Roma Capitale, deve avvenire esclusivamente all'interno delle rimesse, comunicate al gestore del servizio individuato dall'Amministrazione capitolina mediante la piattaforma Taxi NCC Web, in cui i veicoli devono sostare, a disposizione dell'utenza, salvo i casi nei quali durante lo svolgimento di un servizio, ovvero alla fine di uno stesso ovvero al termine dell'ultimo servizio prenotato, mentre si fa ritorno in rimessa, si riceva una nuova richiesta di servizio. Le prenotazioni di trasporto per il servizio N.C.C. sono effettuate presso le rimesse o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
Nell'esercizio del servizio di noleggio da rimessa, è fatto divieto di stazionamento su suolo pubblico in attesa di prenotazione. È invece consentita in ogni caso la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'accesso al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL è consentito ai titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciate da altri Comuni che autocertifichino – anche con mezzi telematici - l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della succitata Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii.
Il periodo di tempo di accesso al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL è strettamente legato alla durata dei servizi richiesti, anche prenotati dopo l'accesso al territorio di Roma Capitale. Allo scopo di agevolare il controllo sul numero dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. in attività sul territorio di Roma Capitale e di ridurre le congestioni di traffico in particolare all'interno delle ZTL, è demandato alla Giunta Capitolina, previo parere della Commissione Permanente Mobilità, stabilire le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'accesso alle ZTL e all'uso delle corsie preferenziali presenti sul proprio territorio, nonché delle altre facilitazioni previste per i servizi pubblici, da parte di titolari di autorizzazioni N.C.C. rilasciate da altri Comuni, dietro presentazione di apposita istanza con autocertificazione prevista dalla Legge n. 21/1992.
Per i titolari di autorizzazioni N.C.C. che non abbiano rimesse nel territorio di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 21/1992, la Giunta Capitolina prevedrà modalità di autorizzazione su base giornaliera o

settimanale e comunque connesse alla durata autocertificata dal titolare dei servizi per i quali si richiede l'accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali. Al termine del periodo autorizzato, in presenza di ulteriori servizi assunti in conformità alla normativa vigente, il titolare può richiedere una nuova autorizzazione all'accesso alle ZTL e all'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione.

Restano fermi gli obblighi per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente previsti dall'art. 11 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii.

3. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, sulle norme per l'esercizio del servizio N.C.C. nel territorio di Roma Capitale si tiene conto anche delle prescrizioni previste dall'art. 10-bis della L. n. 12 dell'11 febbraio 2019 e ss.mm.ii.

Articolo 30

Trasporto soggetti con disabilità

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito e obbligatorio, ove non in contrasto con norme previste dal Codice della Strada o di rango superiore, a tutela dei passeggeri e del cane guida stesso.
2. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti con disabilità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti con disabilità devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
4. La Giunta Capitolina può stabilire una percentuale minima di vetture da destinare al trasporto di soggetti con disabilità.
5. Potranno essere previsti contributi finanziari o sgravi per attrezzare i veicoli al trasporto di soggetti con disabilità, nonché, ove necessario, esoneri dal rispetto dei turni di servizio.
6. È consentita, inoltre, l'esenzione dal proprio turno di servizio per i titolari di licenza taxi impegnati nel trasporto di persone con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3 e ss.mm.ii. e della L. 138/2001, art. 2, 3 e 4 e ss.mm.ii.
7. Il trasporto delle persone con disabilità è altresì disciplinato dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 129 del 4 dicembre 2018 e ss.mm.ii., "Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità".

Articolo 31

Tariffe

1. Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, il sistema tariffario del servizio Taxi dovrà basarsi su una tariffa tassometrica unica progressiva valida in tutto il territorio comunale, a base multipla in funzione del chilometraggio percorso e del tempo di espletamento del singolo servizio.
2. Le tariffe massime del servizio Taxi sono a base multipla per il territorio comunale e per i tragitti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.
3. Per le destinazioni fuori dall'area urbana per le quali non è prevista una tariffa predeterminata, l'importo della corsa sarà demandato alla libera contrattazione tra le parti. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente Regolamento, la prestazione è facoltativa.

4. Possono essere fissate tariffe predeterminate per i collegamenti da e per gli aeroporti e per i porti o altre attrazioni turistiche, produttive e commerciali della città e della Regione, nonché per eventi e/o manifestazioni di particolare interesse.
5. Le tariffe e i relativi supplementi sono fissati con deliberazione della Giunta Capitolina sentita preventivamente la Commissione Consiliare Permanente Mobilità, sulla base di una istruttoria tecnica effettuata da una commissione di esperti del settore, nominata con deliberazione di Giunta Capitolina.
6. In prima applicazione del presente Regolamento, la tariffa e gli eventuali supplementi dovranno essere calcolati aggiornando la tariffa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 644/2001 e successivamente adeguata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 593/2007 e ss.mm.ii., e tenendo conto dell'avvenuta unificazione delle tariffe precedentemente applicate nonché dei relativi supplementi ivi previsti in base ai seguenti parametri:
 - costi proporzionali alla percorrenza;
 - costo del personale di guida;
 - costo per la disponibilità del veicolo;
 - spese di struttura.
7. In nessun caso, né in fase di determinazione né in fase di aggiornamento, le tariffe stabilite dalla Giunta Capitolina potranno subire aumenti superiori all'indice annuo di inflazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), relativo all'anno precedente.
8. Per sopperire a particolari esigenze e per consentire il servizio in punti strategici della città possono essere previste turnazioni integrative e specifici supplementi delle tariffe così come previsto dal precedente comma 5.
9. Con cadenza triennale la Giunta Capitolina dovrà aggiornare le tariffe sulla base dell'indice di inflazione del settore.
10. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti, entro i limiti massimi stabiliti da Roma Capitale previo parere della competente Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
11. I tassisti ed i noleggiatori accettano obbligatoriamente il pagamento del servizio tramite carte di credito e bancomat ed altre forme di pagamento diverso dal contante.
12. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare, con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività che eventualmente prevedano anche variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.
13. I titolari di licenza Taxi, le organizzazioni economiche (cooperative di lavoro e produzione) previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992 e le centrali radio taxi, su delega degli associati, possono pubblicizzare ed applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa, più eventuali supplementi, tranne nei casi di tariffa predeterminata. Possono, inoltre, concordare con i gestori tariffe agevolate nel territorio di Roma Capitale per tutelare la salute dei giovani all'uscita delle discoteche, con particolare riferimento a coloro che risulteranno aver superato il limite del test alcolico.
14. Su richiesta del passeggero, i titolari di licenza Taxi sono obbligati al rilascio di ricevute automatiche, ovvero cartacee, complete di numero di licenza, nominativo

- del conducente, importo richiesto, data, ora, durata in chilometri, minuti e tariffe applicate del servizio espletato.
15. Deve essere mantenuta una riduzione tariffaria per le donne sole che usufruiscono del servizio nelle ore notturne; la riduzione tariffaria è considerata nel calcolo dei costi per la determinazione della tariffa stessa dalla Commissione di esperti prevista nell'articolo 31. Per le donne sole il tassista, al termine della corsa durante il servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 6), dovrà attendere, ove visibile, che il passeggero abbia fatto ingresso all'interno dell'indirizzo di destinazione. La riduzione della tariffa è inoltre prevista per le corse dirette verso gli ospedali e per i giovani in uscita dalle discoteche il venerdì e il sabato sera, previa idonea convenzione con i gestori dei pubblici locali ecc., e anche questa è considerata nel calcolo dei costi per la determinazione della tariffa.
 16. Al fine di efficientare il servizio e la gestione del rapporto domanda/offerta di trasporto, dovrà essere aggiornato l'attuale sistema unico di chiamata taxi di Roma Capitale "Chiama Taxi 060609". L'aggiornamento dovrà consentire l'indirizzamento della domanda di trasporto verso il taxi più vicino al luogo di chiamata e/o al luogo di partenza del viaggio segnalato dall'utente attraverso specifica App. In prima fase l'indirizzamento della domanda di trasporto dovrà essere reso verso lo stazionamento taxi dotato di colonnina più vicino. Il sistema dovrà essere realizzato da Roma Servizi per la Mobilità o da strutture di Roma Capitale e attuare un sistema tecnologico per fornire agli operatori e all'utenza un'ottimizzazione dei tempi di attesa.
 17. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, la Giunta di Roma Capitale applicherà una revisione tariffaria analitica applicando analogicamente i parametri massimi previsti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1993, n. 124 e tenendo conto della peculiarità e degli obblighi di servizio taxi.
 18. Al fine di dare supporto al contenimento degli eventuali costi di esercizio generati da eventi di natura emergenziale e di garantire lo svolgimento del servizio pubblico di Taxi ed N.C.C. in condizioni di sicurezza, Roma Capitale si impegna a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi e/o sponsor di Roma Capitale al fine di provvedere - direttamente o indirettamente - alla fornitura di quanto sia necessario ai titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. di Roma Capitale per garantire la sicurezza delle categorie e dell'utenza durante l'esecuzione delle rispettive prestazioni lavorative.

Articolo 32

Regolamentazione del servizio

1. Il servizio Taxi è regolato in relazione alle esigenze dell'utenza.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero è definito dai turni di servizio di cui al seguente comma 6.
3. Possono essere istituiti turni integrativi rispetto a quelli minimi nelle modalità previste all'art. 6 della L. n. 248/2006.
4. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina, il Sindaco stabilisce con Ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

5. L'Amministrazione capitolina verificherà la possibilità di realizzare percorsi protetti che consentano l'accesso per i titolari di licenza Taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente ai luoghi ove si svolgono manifestazioni o grandi eventi, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico.
6. I turni di servizio dei titolari di licenza Taxi di Roma Capitale, ovvero dei sostituti alla guida nominati con sostituzione in corso di validità, sono disciplinati secondo Ordinanze del Sindaco che stabiliscono i criteri e la regolamentazione per lo svolgimento dell'attività.
I titolari di licenza Taxi di Roma Capitale, ovvero i sostituti alla guida nominati con sostituzione in corso di validità, devono obbligatoriamente assolvere a tale turnazione, fatta eccezione nei casi di esonero del turno o di cambio del turno accordato dall'Amministrazione.
I criteri e la regolamentazione per l'esonero del turno sono declinati in specifici provvedimenti del Dipartimento Mobilità e Trasporti.
7. Le domande di cambio turno potranno essere formulate secondo disposizioni che saranno oggetto di uno specifico provvedimento operativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti e ad ogni modo mediante la piattaforma Taxi NCC Web.

Articolo 33

Turnazioni integrative e seconde guide

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 1 - lettera a) della L. 248/2006, l'Amministrazione capitolina può disporre turnazioni integrative rispetto a quelle ordinarie, al fine di assicurare il tempestivo eventuale adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi in situazioni contingenti.
2. Per l'espletamento delle turnazioni integrative di cui al comma 1, i titolari di licenza Taxi nei casi di imprese artigiane, in caso di avvenuto svolgimento di un turno di lavoro per un periodo pari al numero massimo di ore di guida possibili secondo la normativa vigente, possono avvalersi di seconde guide. Tali seconde guide possono essere svolte da collaboratori familiari o da sostituti alla guida secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 7 e dall'art. 20 del presente Regolamento.
3. Nei casi di licenze Taxi conferite presso cooperative di produzione e lavoro secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento e dall'art. 7 comma 1 lettera b) della L. 21/1992, le turnazioni integrative e le seconde guide devono essere assicurate, su disposizione organizzativa della cooperativa di produzione e lavoro, dai soci della medesima cooperativa in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di conducente dei servizi di Trasporto Pubblico non di Linea mediante Taxi con autovettura.
4. Le modalità e i periodi temporali di esercizio di tale turnazione integrativa sono disciplinati secondo Ordinanze del Sindaco che stabiliscono i criteri e la regolamentazione per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 34 Commissione consultiva

Composizione e nomina.

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva nel modo seguente:
 - a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente ed un altro rappresentante dell'Amministrazione capitolina;
 - b) i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per il settore taxi e per il settore noleggio autovettura con conducente sulla base delle liste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - c) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti, i cui criteri di individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunta Capitolina;
 - d) un funzionario od un delegato del Dipartimento del Turismo di Roma Capitale.
2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
3. È ammessa la presenza di uditori.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente capitolino di qualifica non inferiore alla categoria C.
5. La Commissione resta in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati.

Funzioni.

7. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.
8. Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) criteri per la determinazione e modifica dei turni e degli orari di servizio;
 - c) determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento;
 - d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;
 - e) modalità e periodi temporali di esercizio della turnazione integrativa e seconde guide, di cui all'art. 33 del presente Regolamento;
 - f) definizione delle modalità di servizio e dei luoghi di stazionamento in caso di organizzazione di eventi cittadini;
 - g) eventuali proposte di modifica e integrazioni del presente Regolamento.
9. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli Uffici capitolini sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.
10. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

11. I membri della Commissione consultiva ed il Presidente svolgono la loro attività consultiva e garantiscono la loro partecipazione alle riunioni di Commissione a titolo gratuito.

Modalità e funzionamento.

12. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
13. L'avviso di convocazione deve precisare specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di comunicazione per posta elettronica certificata, e deve contenere l'indicazione del luogo o della modalità e dell'ora della riunione.
14. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
15. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti dell'Amministrazione capitolina.
16. Se la seduta in prima convocazione non può deliberare e/o verbalizzare per mancanza di numero legale, la Commissione in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre tre giorni lavorativi dalla medesima, e sarà valida se riporta un numero di componenti che rappresenti un terzo dei partecipanti alla Commissione ed almeno uno dei rappresentanti dell'Amministrazione capitolina.
17. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione. Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di uno o più Municipi, il Presidente deve convocare anche i rappresentanti dei Municipi interessati.
18. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta della Commissione medesima, i membri potranno delegare un proprio rappresentante facente parte della medesima organizzazione sindacale o associazione, previa formalizzazione di tale delega da trasmettere precedentemente alla seduta a mezzo PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Dipartimento Mobilità e Trasporti, indicate sul Portale Web di Roma Capitale (www.comune.roma.it), o in alternativa da produrre *brevi manu* presso il protocollo del Dipartimento medesimo (unitamente a copia dei documenti identificativi di delegante e delegato). Nel caso in cui un membro della Commissione, o un suo delegato, non sia presente a due sedute consecutive per le quali sia prevista specifica convocazione, si dispone l'esclusione dell'organismo d'appartenenza dalla Commissione medesima. Il Presidente designato può convocare una seduta chiamando a partecipare i soli rappresentanti della categoria Taxi, quelli della categoria N.C.C. ovvero quelli di entrambe le categorie, in considerazione dello specifico oggetto di discussione.
19. La Commissione consultiva può, su indicazione del Presidente, stabilire la costituzione di gruppi di lavoro tematici che coadiuvino la Commissione nell'espletamento delle proprie funzioni. In tal caso, tali gruppi saranno chiamati a realizzare studi ed analisi da presentare in occasione delle sedute di Commissione a fronte di specifiche richieste. La nomina dei singoli componenti di ciascun gruppo avverrà secondo le indicazioni e le modalità che verranno di volta in volta stabilite in occasione delle sedute.

Articolo 35 Commissione di garanzia

1. Con deliberazione della Giunta Capitolina è istituita la Commissione di Garanzia che partecipa, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente Regolamento, all'analisi dei comportamenti individuati come violazioni disciplinari del Regolamento e del Codice di comportamento.
2. Con la deliberazione di cui al comma precedente vengono altresì stabilite le modalità di funzionamento della Commissione di Garanzia, oltre alle specifiche disposizioni riferite al Codice di comportamento dei conducenti dei veicoli adibiti al servizio Taxi ed N.C.C.

TITOLO V - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 36 Quadro delle misure pubbliche reattive all'illecito

1. Il presente articolo contiene la ricognizione delle misure pubbliche reattive predisposte per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, nella legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, nonché nelle norme del presente Regolamento e del relativo Codice di comportamento.
2. Il quadro delle misure pubbliche reattive e sanzionatorie si compone di:
 - a) sanzioni amministrative principali ed accessorie, di cui agli artt. 85 e 86 del Codice della Strada per aver adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, nel caso di Taxi, aver adibito a tale servizio un veicolo senza aver ottenuto la licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - b) sanzioni amministrative principali ed accessorie, di cui agli artt. 85, commi 4 e 4-bis, e 86, comma 3, del Codice della Strada, per la violazione di condizioni dell'autorizzazione o della licenza ovvero di norme in vigore rappresentate dalla inosservanza di precetti relativi alla mancanza strutturale dei requisiti di accesso all'attività o a modalità esecutive del servizio, specificamente contenuti in articoli della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nella legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 e negli artt. 20 comma 2 e 28 comma 1 e comma 5 del presente Regolamento;
 - c) sanzioni amministrative, principali ed accessorie, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - d) sanzioni amministrative, principali ed accessorie, della legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;
 - e) sanzioni disciplinari per la inosservanza di norme del presente Regolamento e del Codice di comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina;
 - f) misure cautelari, collegate a violazioni di norme di cui ai punti che precedono applicate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in

anticipo rispetto alla chiusura del procedimento sanzionatorio ordinario, per esigenze di tutela dell'interesse pubblico tutelato.

Articolo 37

Sanzioni amministrative del Codice della Strada per l'esercizio abusivo dell'attività

1. Chiunque svolge servizio di noleggio con conducente senza l'autorizzazione comunale, o con un veicolo non destinato a tale uso, soggiace alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Chiunque svolge servizio di taxi o servizio pubblico da piazza senza la licenza di cui all'art. 8 legge 15 gennaio 1992, n. 21, soggiace alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate in osservanza del procedimento sanzionatorio descritto nel Titolo VI del Codice della Strada.

Articolo 38

Sanzioni amministrative del Codice della Strada per l'esercizio dell'attività in violazione delle "norme in vigore" o di condizioni dell'autorizzazione e della licenza

1. Ai sensi di predette disposizioni per norme in vigore si intendono quelle contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nella Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 e nell'art. 20, comma 2 del presente Regolamento.
2. È altresì considerata norma in vigore qualsiasi altra disposizione di legge nazionale o regionale che contenga obblighi, divieti o limitazioni relativi all'accesso all'attività di autotrasporto pubblico di persone non di linea o alle modalità di esecuzione del servizio.
3. Non sono considerate "norme in vigore" ai sensi dell'art. 85, commi 4 e 4-bis e 86, comma 3, del Codice della Strada le disposizioni del presente Regolamento diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo e le norme del Codice di comportamento considerate quali violazione disciplinari.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con le sanzioni, principali ed accessorie, di cui agli art. 85, commi 4 e 4-bis e 86, comma 3 del Codice della Strada.
5. È altresì soggetto alle stesse sanzioni di cui al comma 4 chiunque, pur essendo munito di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o licenza per il servizio di Taxi, non osservi le condizioni e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione o nella licenza.

Articolo 39

Sanzioni amministrative per violazione delle "norme in vigore" in concorso con violazioni del Codice della Strada

1. Le sanzioni di cui agli art. 85, commi 4 e 4-bis e 86, comma 3, del Codice della Strada, di cui all'articolo precedente si applicano in concorso con le sanzioni,

principali ed accessorie, contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21, con quelle di cui alla legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 e con l'art. 20, comma 2 del presente Regolamento, considerate norme in vigore.

2. Per la violazione dell'art. 20, comma 2 del presente Regolamento si applica l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del presente Regolamento relativa alla omessa o irregolare comunicazione, ovvero la circolazione nelle corsie riservate è equiparata, rispettivamente, ad accesso o circolazione senza titolo autorizzativo e punita con le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 40

Sanzioni disciplinari della sospensione della autorizzazione e della licenza per inosservanza del presente Regolamento e relativo Codice di comportamento

1. L'inosservanza dei precetti contenuti nel presente Regolamento e nel relativo Codice di comportamento, ove non già previsti e sanzionati dalla Legge Nazionale 21/1992 o da quella Regionale 58/93, diversi da quelli contenuti nell'art. 20, comma 2, è considerata illecito disciplinare e punita con la sanzione disciplinare della sospensione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o della licenza per il servizio di Taxi per un periodo non superiore a 45 giorni lavorativi.
2. Alla violazione del Codice di comportamento relativo all'abbigliamento obbligatorio dei conducenti, consegue la specifica sanzione della sospensione della licenza per un periodo di 3 giorni lavorativi.
3. Alla violazione dell'art. 22 comma 1 lettera b) del presente Regolamento consegue la specifica sanzione disciplinare della sospensione della licenza per 3 giorni lavorativi.
4. Alle violazioni dell'art. 21 comma 1 lettera e), dell'art. 24 comma 3 e comma 5 del presente Regolamento consegue la specifica sanzione disciplinare della sospensione della licenza per giorni 5 lavorativi.
5. In caso di ripetizione nell'arco di un anno delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, conseguirà la specifica sanzione disciplinare della sospensione della licenza per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi. Il termine di un anno di cui al precedente periodo si calcola a partire dalla data della commessa violazione disciplinare.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 27 comma 3 comporta la sospensione del titolo autorizzativo per un periodo di sei mesi al verificarsi della prima infrazione, e per un anno in caso di recidiva. In quest'ultimo caso si prevede anche il sequestro della vettura.
7. Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si applicano i seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
 - b) natura e rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado del danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;
 - d) comportamento del conducente nel biennio precedente;
 - e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo.
8. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo avviene con le modalità previste dal successivo articolo 44.

Articolo 41 Revoca della autorizzazione e della licenza

1. È disposta la revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di Taxi nei seguenti casi:
 - a) per la mancata iscrizione in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane o mancata associazione in cooperative di produzione e lavoro in qualità di socio dipendente. Le autorizzazioni di noleggio con conducente non saranno revocate nel caso in cui il titolare eserciti l'attività in qualità di imprenditore privato;
 - b) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;
 - c) per aver tenuto un atteggiamento violento e/o aver recato danni fisici alla clientela comprovato da sentenza penale passata in giudicato;
 - d) per la mancata ottemperanza al divieto prescritto dell'art. 24 comma 6 del presente Regolamento, comprovato da sentenza penale passata in giudicato;
 - e) per la mancata ottemperanza agli obblighi prescritti dall'art. 10 del presente Regolamento.

Nelle more della definizione del procedimento di revoca il titolare della licenza, nei casi di impresa artigiana, o la cooperativa di produzione e lavoro, in caso di licenza conferita, non potranno attivare pratiche amministrative per la gestione del titolo così come meglio definite nel presente provvedimento.

Articolo 42

Sospensione della autorizzazione e della licenza per motivi di pubblico interesse

1. La Pubblica Amministrazione ha il potere di sospendere, in via cautelare, la validità di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o di una licenza per il servizio di Taxi nei seguenti casi:
 - a) quando sussistano motivazioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico segnalati formalmente da autorità locali di Pubblica Sicurezza (Questura, Prefettura);
 - b) in presenza di documentati motivi per ritenere che il titolare della licenza o dell'autorizzazione non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico;
 - c) qualora il titolare sia sottoposto a misure cautelari restrittive della libertà personale per reati commessi nell'esercizio della professione.
2. Il procedimento di applicazione delle misure cautelari di cui ai commi precedenti segue le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 43

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. È disposta la decadenza della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o della licenza per il servizio di Taxi con autovettura nei seguenti casi:

- a) per la perdita dei requisiti idonei per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, lettere d), e), salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3-bis della L.R. 58/93 e dall'art. 10, comma 2-bis della L.N. 21/92 e lettere f), g), h), i) e j);
- b) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 19, commi 2 e 3 e seguenti del presente Regolamento o quando la licenza o l'autorizzazione siano cedute in violazione ai principi normativi vigenti;
- c) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal Regolamento;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia dell'atto abilitativo da parte del titolare stesso;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- f) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9 comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- g) per mancato esercizio del servizio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 90 giorni continuativi e comunque per centoventi giorni nell'arco di un anno;
- h) inosservanza di qualsiasi provvedimento di sospensione della licenza o della autorizzazione.

Articolo 44

Modalità di applicazione delle misure cautelari

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tutti i casi in cui, per effetto di taluna violazione a norme indicate negli articoli che precedono, è necessario tutelare il preminente interesse pubblico connesso, applicando misure cautelari, interdittive o altri provvedimenti sanzionatori comunque denominati in anticipo rispetto alla conclusione fisiologica del procedimento sanzionatorio, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, ricevuta la copia del rapporto informativo dell'organo di Polizia Stradale procedente, avvia, entro cinque giorni, il procedimento di applicazione della misura correlata all'ipotesi di violazione commessa.
2. L'eventuale applicazione della misura cautelare neutralizza fino a compensazione la durata dell'omologa sanzione accessoria prevista per la specifica violazione applicata in fase di conclusione del procedimento sanzionatorio con ordinanza-ingiunzione.

Articolo 45

Competenze e Comunicazioni

1. Fatte salve le disposizioni del Titolo VI del Codice della Strada, in riferimento al procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli artt. 85 e 86, il Dipartimento Risorse Economiche è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie collegate alle violazioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nonché dell'art. 20, comma 2 del presente Regolamento.
2. L'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è trasmessa al Dipartimento Mobilità e Trasporti.

3. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti - fatta eccezione per la sospensione o cancellazione dal ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 - è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie, principali ed accessorie, per le violazioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58. L'irrogazione della sanzione con provvedimento nella forma dell'ordinanza-ingiunzione deve avvenire entro massimo sei mesi dalla ricezione del rapporto informativo da parte dell'organo di Polizia Stradale.
4. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti è altresì competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari collegate alle violazioni del presente Regolamento e del Codice di comportamento.
5. L'organo di Polizia Stradale, in relazione alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, trasmette rapporto informativo e copia del verbale di accertamento della violazione al Dipartimento Risorse Economiche e al Dipartimento Mobilità e Trasporti che, ricevuti gli atti, adottano i provvedimenti di propria competenza con ordinanza-ingiunzione nel rispetto del procedimento descritto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Provvede altresì a trasmettere rapporto amministrativo al solo Dipartimento Risorse Economiche nel rispetto dei termini dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In relazione all'applicazione delle sanzioni collegate agli illeciti disciplinari di cui al comma 3 del presente articolo, l'organo di Polizia Stradale che accerta la violazione, trasmette entro quattordici giorni dalla commessa violazione, rapporto informativo al Dipartimento Mobilità e Trasporti, contenente la precisa descrizione dell'illecito disciplinare accertato.
7. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, ricevuti gli atti, provvede, nel termine massimo di ventuno giorni dalla ricezione del rapporto informativo, all'avvio del procedimento di propria competenza nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'interessato può presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione dell'avvio del procedimento. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio conclude il procedimento sentita la Commissione di Garanzia, la quale esprime il proprio parere circa la responsabilità del conducente e l'entità della sanzione che è applicata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti.
8. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'art. 40, comma 2, comma 3 e comma 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, senza acquisire il parere della Commissione di Garanzia.
9. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti è altresì competente ad adottare i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione, previsti dal presente Regolamento.
10. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, ove debbano essere applicate sanzioni amministrative di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, provvede a trasmettere a tale Ente il rapporto informativo ricevuto dall'organo di Polizia Stradale entro il termine di 15 giorni dalla ricezione.
11. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, in caso di violazioni commesse da titolari di licenza od autorizzazione rilasciata da Enti diversi da Roma Capitale, provvede a trasmettere all'Ente di rilascio della autorizzazione o della licenza comunicazione qualificata.

12. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, anche tramite partner istituzionali, provvede alla tenuta di un archivio delle violazioni di cui al presente Titolo ai fini della verifica di pregresse violazioni amministrative.

Articolo 46

Esercizio dei diritti di difesa

1. Avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie adottati dal Dipartimento Risorse Economiche e non pecuniarie adottati dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del presente Regolamento, è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
2. Avverso le misure cautelari e gli altri provvedimenti sanzionatori adottati dal Dipartimento Mobilità e Trasporti ai sensi del presente Regolamento, è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.

Articolo 47

Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o licenza per il servizio Taxi od ai suoi aventi causa nei casi di applicazione delle misure sanzionatorie o cautelari, laddove tali provvedimenti derivino dalla violazione di obblighi, divieti e limitazioni previsti dal presente Regolamento o dalle altre normative di settore da esso richiamate, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

Articolo 48

Collaborazioni con associazioni interne alle categorie Taxi ed N.C.C.

1. L'Amministrazione favorisce scambi di informazione e qualsiasi altra attività collaborativa diretta a facilitare la più completa e corretta applicazione delle norme del presente Regolamento tra organi deputati alla istruttoria nel rilascio, gestione e controllo dei titoli abilitativi collegati all'esercizio delle attività di Taxi ed N.C.C., organi di controllo e associazioni interne alle categorie Taxi ed N.C.C.
2. Le modalità di collaborazione di cui al comma 1 sono stabilite con successiva determinazione dirigenziale dei Dipartimenti interessati.

Articolo 49

Norme transitorie e finali

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione capitolina, per il tramite del Gestore nominato, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. previsti dall'art. 9 del presente Regolamento per ciascun titolo con validazione scaduta o in scadenza nel suddetto periodo di 90 giorni.

2. Le vetture già in servizio e non rispondenti alla caratteristica prescritta dall'art. 21, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, non potranno essere tenute in attività oltre i dieci anni dalla data di prima immatricolazione e, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia già stato superato tale limite, i titolari di licenza Taxi in possesso di tali veicoli avranno diciotto mesi di tempo per adeguarsi e immettere in servizio una vettura con capacità di bagagliaio non inferiore a 360 litri.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera g), si specifica che gli oneri per l'acquisto e l'installazione della targa fissata all'interno dello sportello sinistro sono a carico dei titolari di licenza Taxi.
4. Per la dotazione dei supporti esterni removibili di cui all'art. 22, comma 6, si specifica che gli oneri per l'acquisto e l'installazione degli stessi sono a carico dei titolari della licenza Taxi.
5. Per la dotazione di paratie divisorie di cui all'art. 22, comma 7, si specifica che gli oneri per l'acquisto e l'installazione delle stesse sono a carico dei titolari di licenza Taxi.
6. Quanto disposto dall'art. 27, comma 2, secondo le modalità in esso esposte verrà modificato come segue a partire dall'entrata in vigore della nuova piattaforma gestionale Taxi NCC Web: il contrassegno di riconoscimento verrà messo a disposizione del tassista contestualmente all'attivazione dell'autorizzazione all'accesso alle ZTL e al transito sulle corsie riservate al Trasporto Pubblico non di Linea della targa della vettura di riserva, e alla contestuale disattivazione della medesima autorizzazione con riferimento alla targa della vettura di servizio associate alla licenza per tutto il periodo di utilizzo della vettura di riserva. Le disposizioni di cui all'art. 40, comma 4, relativamente a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, avranno efficacia nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo.
7. Per l'approvazione del provvedimento operativo a cura del Dipartimento Mobilità e Trasporti relative all'esonero del turno e alle domande di cambio turno di servizio di cui all'articolo 32, comma 6 e comma 7, del presente Regolamento, è assegnato un periodo di novanta giorni. Tale provvedimento dovrà necessariamente prevedere i criteri, le regole e i requisiti per l'ottenimento dell'esonero turno e per il cambio turno, superando integralmente i provvedimenti in materia validi al momento dell'approvazione del presente Regolamento. Inoltre, con tale provvedimento dovrà essere stabilito che le domande di esonero turno e cambio turno potranno essere formulate esclusivamente mediante la piattaforma Taxi NCC Web. In concomitanza con l'efficacia del suddetto provvedimento dovrà essere approvata una nuova turnazione e gli esoneri del turno e i cambi turno vigenti a tale data saranno da considerarsi revocati d'ufficio, conseguente all'approvazione del presente Regolamento e allo scadere dei novanta giorni successivi alla medesima approvazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione dei Consiglieri Bordoni e De Priamo.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Corsetti e De Vito.

La presente deliberazione assume il n. 51.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 giugno 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 giugno 2021.

Li, 4 giugno 2021

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 14 giugno 2021.

Li, 14 giugno 2021

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 23 giugno 2021

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi